

parla soltanto della casa n° 82 e che l'atto di traslazione di proprietà menziona esso pure esclusivamente il n° 82.

Ma ciò che non risulta dall'incarto si è se nel catasto di Morbio Inferiore il n° 82 comprende solo la casa di abitazione o anche le dipendenze indicate nella stima del perito. Se le comprende, queste dipendenze fanno parte esse pure della delibera e devono quindi essere consegnate. Se non le comprende, non fanno parte della delibera e non devono quindi consegnarsi, chè non vi ha dubbio che l'Ufficio non poteva e non voleva procedere che alla vendita degli immobili iscritti sotto il n° 82 di mappa.

Il fatto che il perito incaricato della valutazione avrebbe compreso nella stima dei beni estranei al n° 82 e che questa stima ha servito di base all'incanto, proverebbe solo che la valutazione è erronea, ma non che l'Ufficio abbia voluto vendere ed abbia effettivamente venduto dei beni che non erano compresi nel pignoramento nè indicati nell'avviso d'asta, nè nell'atto di delibera.

Questa valutazione può, quantunque non sembri probabile, aver indotto in errore il ricorrente; ma non gli dà il diritto di pretendere la consegna dei beni che l'Ufficio non poteva vendergli, nè deliberare e che non ha manifestamente deliberato; —

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Gli atti sono rinviati a sensi dei considerandi all'Autorità cantonale di vigilanza per un nuovo giudizio.

110. Sentenza 26 settembre 1912 nella causa Berta.

Art. 59 Regolamento sull'amministrazione degli Uffici di fallimento. Collocazione d'un credito sotto condizione della produzione di documenti. — **Art. 250 LEeF:** Il creditore opponendosi alla collocazione di un credito eventuale non può pretendere il dividendo corrispondente nel caso che questo credito venga più tardi eliminato.

A. — La Banca Popolare Ticinese era intervenuta nel fallimento di G. Schmidt-Steiger in Giubiasco per una somma di fr. 9564.70, importo di cambiali girate a suo ordine dal fallito. In graduatoria questo credito venne collocato colla menzione seguente: « Ammesso sotto la condizione della presentazione « degli effetti rimasti insoluti alla rispettiva scadenza. »

Il ricorrente Francesco Berta si oppose alla collocazione del credito e ne chiese l'eliminazione. Nel corso del litigio le cambiali girate dal fallito furono regolarmente pagate, in seguito di che la Banca comunicava all'Amministrazione del fallimento che ritirava il di lei intervento. Essa dichiarava inoltre al ricorrente Berta che ammetteva la di lui azione in eliminazione del di lei credito.

L'Ufficio menzionava la comunicazione della Banca in graduatoria aggiungendo all'ammissione condizionata dell'intervento le parole: « Credito caduto, come da dichiarazione « 7 ottobre della Banca Popolare. »

Il 7 maggio 1912 l'Ufficio depositava lo stato di riparto nel quale non figurava più il credito della Banca Popolare. Berta ricorreva all'Autorità di vigilanza domandando che lo stato di riparto fosse modificato nel senso dell'iscrizione del dividendo pertoccante al credito di fr. 9564.70, pel quale la Banca era stata collocata, e conchiudendo a che questo dividendo gli fosse attribuito in applicazione del disposto dell'art 250 LEeF. Egli allegava che la graduatoria non poteva più essere modificata dopo che il ricorrente aveva iniziato azione contro la Banca Popolare per far eliminare il di lei credito e che l'azione essendo stata ammessa, il dividendo pertoccante al credito eliminato doveva essergli attribuito. L'istanza

cantonale respingeva il ricorso pel motivo che il credito della Banca era stato ammesso sotto condizione della produzione dei titoli e che la produzione non essendo avvenuta, la collocazione doveva essere considerata come nulla.

B. — È contro questa decisione che Berta ricorre al Tribunale federale.

Considerando in diritto :

La collocazione del credito della Banca Popolare sotto la condizione della produzione degli effetti non pagati alla scadenza era irregolare.

Per agire correttamente l'Amministrazione avrebbe dovuto sospendere ogni decisione fino alla scadenza degli effetti ed ammettere o respingere il credito secondo la situazione che ne sarebbe risultata. (Art. 59 del Regolamento sull'amministrazione degli Uffici dei Fallimenti, del 13 luglio 1911).

Attualmente questa irregolarità non può più essere corretta. Si tratta unicamente di apprezzare la situazione giuridica alla quale essa diede origine.

Gli effetti che stanno a base del credito notificato dalla Banca Popolare Ticinese non erano stati accettati dal fallito. Questi li aveva semplicemente indossati all'ordine della Banca. Ciò facendo egli non era divenuto di lei debitore e poteva divenirlo solo in virtù dell'esercizio del diritto di regresso, nel caso in cui gli effetti non venissero pagati alla scadenza. Al momento in cui la Banca intervenne, gli effetti non erano ancora scaduti. La Banca non era quindi ancora creditrice. Essa poteva solo divenirlo nella eventualità di sopra indicata. È per questo credito eventuale che essa fu collocata. Difatti la collocazione avvenne solo pel caso in cui questi effetti non venissero pagati dall'accettante alla scadenza ed alla condizione che venissero prodotti i documenti comprovanti che il pagamento non aveva avuto luogo, vale a dire che venissero prodotti gli effetti protestati. Questa eventualità non essendosi verificata, dal momento che gli effetti vennero pagati alla scadenza, il credito eventuale pel quale la Banca era stata collocata non prese quindi origine. Donde la conseguenza che la Banca non avrebbe potuto pretendere nulla

anche se il suo credito eventuale non fosse stato eliminato. Il ricorrente che in virtù dell'art. 250 non ha diritto che al dividendo pertoccante al credito eliminato, non può quindi nulla pretendere neppur esso ; —

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

**111. Entscheid vom 26. September 1912 in Sachen
Konkursamt Baden.**

Art. 260 SchKG: *Verpflichtung der Konkursverwaltung, auf Begehren der Gläubiger, die eventuell Abtretung eines zweifelhaften Anspruches verlangen, einen Beschluss der Gläubigergesamtheit über die Geltendmachung dieses Anspruches herbeizuführen, auch wenn noch eine Aufklärung über das tatsächliche Fundament des Anspruches durch einen Prozess erwartet werden kann, der von den erwähnten Gläubigern bereits auf Grund einer Abtretung nach Art. 260 SchKG eingeleitet worden ist.*

A. — An der am 20. Mai 1912 abgehaltenen Gläubigerversammlung im Konkurse über Harry Zweifel-Stehli in Neuenhof, unbeschränkt haftenden Teilhaber der in Liquidation getretenen Kommanditgesellschaft Zweifel-Stehli & Cie. in Wettingen, wurde u. a. auch darüber beraten, ob nicht ein kurz vor der Konkursöffnung abgeschlossener Vertrag, durch den Zweifel-Stehli & Cie. ihre Aktiven gegen Übernahme der Passiven an eine neugegründete Aktiengesellschaft, die „Baumwoll-Spinnerei und Weberei Wettingen“ abgetreten hatten, auf dem Prozeßwege angefochten werden solle. Die Versammlung beschloß, namens der Masse darauf zu verzichten, dagegen den einzelnen Gläubigern auf dem Zirkularwege Gelegenheit zu geben, sich die betreffenden Ansprüche gegen die Baumwoll-Spinnerei und Weberei Wettingen abtreten zu lassen. Hierauf stellten zwei Gläubiger, Dr. von Sprecher und Edwin Schwarzenbach in Rüschlikon innert Frist ein entsprechendes Begehren ; zugleich wünschten sie, daß ihnen auch die Ansprüche (Anfechtungsansprüche) der Masse gegen den Vater des